

*Allegato N. 4*

# **COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA**

(Provincia di Verona)



## **REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993**

# **INDICE SOMMARIO**

## **TITOLO I**

### **TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI R.S.U.**

#### **CAPO I**

##### **Applicazione della tassa**

|         |                                                       |        |
|---------|-------------------------------------------------------|--------|
| Art. 1  | Istituzione della tassa.                              | Pag. 4 |
| Art. 2  | Oggetto della tassa.                                  | Pag. 4 |
| Art. 3  | Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo. | Pag. 4 |
| Art. 4  | Decorrenza della tassa                                | Pag. 5 |
| Art. 5  | Superficie tassabile                                  | Pag. 5 |
| Art. 6  | Rapporto tra gettito della tassa e costo del servizio | Pag. 5 |
| Art. 7  | Criteri per la determinazione delle tariffe.          | Pag. 5 |
| Art. 8  | Classificazione dei locali ed aree tassabili.         | Pag. 6 |
| Art. 9  | Tassa giornaliera di smaltimento                      | Pag. 7 |
| Art. 10 | Tariffe                                               | Pag. 7 |

#### **CAPO II**

##### **Esclusioni, riduzioni, agevolazioni.**

|         |                                                                     |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Art. 11 | Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio | Pag. 8 |
| Art. 12 | Esclusioni                                                          | Pag. 8 |
| Art. 13 | Riduzioni                                                           | Pag. 9 |
| Art. 14 | Agevolazioni                                                        | Pag. 9 |
| Art. 15 | Trattamento impositivo dei rifiuti speciali                         | Pag. 9 |

## **TITOLO II**

### **ACCERTAMENTO, RICORSI E CONTENZIOSO**

#### **CAPO I**

##### **Accertamento della tassa**

|         |                                                              |         |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------|
| Art. 16 | Funzionario responsabile                                     | Pag. 11 |
| Art. 17 | Denunce degli utenti                                         | Pag. 11 |
| Art. 18 | Contenuto della denuncia iniziale                            | Pag. 11 |
| Art. 19 | Denuncia di rettifica                                        | Pag. 12 |
| Art. 20 | Denuncia di cessazione                                       | Pag. 12 |
| Art. 21 | Contenuto denuncia cessazione                                | Pag. 12 |
| Art. 22 | Accertamenti d'Ufficio                                       | Pag. 12 |
| Art. 23 | Avvisi di accertamento                                       | Pag. 13 |
| Art. 24 | Affidamento del servizio di accertamento tramite convenzione | Pag. 13 |
| Art. 25 | Mezzi di controllo                                           | Pag. 13 |
| Art. 26 | Riscossione mediante ruoli                                   | Pag. 13 |

#### **CAPO II**

##### **Ricorsi, contenzioso e sanzioni**

|         |                                                |         |
|---------|------------------------------------------------|---------|
| Art. 27 | Ricorso in materia di accertamento della tassa | Pag. 14 |
| Art. 28 | Ricorso in materia di risultanze del ruolo     | Pag. 14 |
| Art. 29 | Sgravi e rimborsi                              | Pag. 14 |

Art. 30 Contenzioso  
Art. 31 Sanzioni amministrative

Pag. 15  
Pag. 15

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 32 Abrogazione di norme in contrasto  
Art. 33 Entrata in vigore

Pag. 16  
Pag. 16

# **TITOLO I**

## **TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI R.S.U.**

### **Capo I Applicazione della tassa**

#### **Art. 1 - Istituzione della tassa.**

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilabili, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

#### **Art. 2 - Oggetto della tassa.**

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi del conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni, provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengano adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa nei modi di legge. Sono fatte salve le esclusioni ed esenzioni previste dall'art. 13 e dall'art. 16 del presente regolamento.

#### **Art. 3 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.**

La tassa è dovuta da coloro che, persone fisiche o giuridiche, di nazionalità italiana o straniera, occupano o detengono i locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati, la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti od amministratori ai sensi di legge.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che li dirigono, presiedono o rappresentano.

Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprietà e di centri commerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa è accertata, nel primo caso, nei confronti dell'amministratore o degli occupanti, con le modalità previste dall'art. 63 comma 2 del D.Lgs. 507/93, salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nelle altre due ipotesi, la tassa è accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvo gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

Per i locali ammobiliati la tassa è dovuta dall'affittuario quale effettivo occupante e conduttore dei locali stessi. Invece, il tributo deve essere pagato dal proprietario qualora si tratti di locali ammobiliati affittati in modo saltuario ad avventori occasionali e comunque per brevi periodi (es. affittacamere).

# **TITOLO I**

## **TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI R.S.U.**

### **Capo I Applicazione della tassa**

#### **Art. 1 - Istituzione della tassa.**

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilabili, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

#### **Art. 2 - Oggetto della tassa.**

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi del conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni, provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengano adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa nei modi di legge. Sono fatte salve le esclusioni ed esenzioni previste dall'art. 13 e dall'art. 16 del presente regolamento.

#### **Art. 3 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.**

La tassa è dovuta da coloro che, persone fisiche o giuridiche, di nazionalità italiana o straniera, occupano o detengono i locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati, la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti od amministratori ai sensi di legge.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che li dirigono, presiedono o rappresentano.

Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprietà e di centri commerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa è accertata, nel primo caso, nei confronti dell'amministratore o degli occupanti, con le modalità previste dall'art. 63 comma 2 del D.Lgs. 507/93, salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nelle altre due ipotesi, la tassa è accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvo gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

Per i locali ammobiliati la tassa è dovuta dall'affittuario quale effettivo occupante e conduttore dei locali stessi. Invece, il tributo deve essere pagato dal proprietario qualora si tratti di locali ammobiliati affittati in modo saltuario ad avventori occasionali e comunque per brevi periodi (es. affittacamere).

#### **Art. 4 - Decorrenza della tassa.**

La tassa ha carattere annuale e decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Pertanto le variazioni nell'occupazione o conduzione di locali che avvengono durante l'anno solare non danno luogo a rimborso o riduzione della tassa.

La tassa è altresì dovuta per intero, anche nel caso di temporanea chiusura dei locali o di sospensione del servizio per causa di forza maggiore. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree indicati nel precedente articolo, purché debitamente e tempestivamente denunciate, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Non costituisce denuncia di cessazione, la richiesta di trasferimento anagrafico del contribuente.

La norma relativa alla cessazione dell'utenza non si applica alle attività a carattere stagionale.

#### **Art. 5 - Superficie tassabile.**

Agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali che accessori (anticamera, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse private, lavanderie, ecc.).

Analogamente, agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano tutti i vani, principali ed accessori, nonché le dipendenze delle categorie di utenza diverse dall'abitazione e tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili nonché qualsiasi altra area scoperta, salve le riduzioni di superficie previste dalla legge.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Le aree scoperte dei distributori di carburante entrano nel computo della superficie tassabile ai fini della tassa, con la sola eccezione delle aree praticabili sottratte all'uso mediante recinzione nonché le aree che svolgono una mera funzione ornamentale o accessoria come le aiuole.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree e complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, secondo che sia superiore ovvero inferiore ai 50 centimetri quadrati.

Agli effetti della liquidazione della tassa le frazioni di superficie pari o superiori a mq. 5 verranno arrotondate a mq. 10 per eccesso, quelle inferiori verranno trascurate.

#### **Art. 6 - Rapporto tra gettito della tassa e costo del servizio.**

Nella determinazione delle tariffe annuali della tassa il Comune tende al conseguimento del pareggio tra gettito globale della tassa ed il costo di erogazione del relativo servizio.

Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo dei servizi di smaltimento dei rifiuti interni, di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni, comprendendo in tale valutazione gli oneri finanziari relativi al capitale investito ed all'ammortamento degli impianti e delle attrezzature, da determinare secondo i coefficienti ammessi ai fini fiscali.

Dal costo del servizio vanno dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia.

#### **Art. 7 - Criteri per la determinazione delle tariffe.**

La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, secondo la classificazione in categorie, determinate in relazione alla diversa presunta attitudine a produrre rifiuti in relazione anche al costo dello smaltimento determinato in base ai criteri dell'art. precedente.

Ai fini impositivi, per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Ai locali tassabili, sono equiparate le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, ove possono prodursi rifiuti.

La tassa è altresì dovuta per le costruzioni destinate ad attività produttiva o commerciale composte da manufatti in genere e di particolari caratteristiche compresa la relativa area scoperta di pertinenza, ove non si producono rifiuti speciali.

#### **Art. 8 - Classificazione dei locali ed aree tassabili.**

Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinati, sono suddivisi nelle seguenti categorie di utenza, tenuto conto dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti in rapporto al costo dello smaltimento:

|                                                                 | INDICI |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| A) ABITAZIONI                                                   |        |
| 1) Abitazioni                                                   | 1,0    |
| 2) Autorimesse private                                          | 1,0    |
| 3) Cantine, tettoie, baraccamenti e simili                      | 1,0    |
| 4) Collegi, convitti, seminari, carceri, caserme                | 1,0    |
| 5) Ospedali, case di cura, case di riposo                       | 1,0    |
| 6) Strutture ricettive, alberghi, locande, pensioni, residences | 1,0    |
| B) UFFICI:                                                      |        |
| 1) Uffici privati e studi professionali                         | 4,0    |
| 2) Uffici comm.li, industr. artig. di rappres.                  | 4,0    |
| 3) Studi medici, dentistici, veterinari                         | 4,0    |
| 4) Banche ed altri Istit. Finanziari                            | 4,0    |
| C) ESERCIZI COMMERCIALI                                         |        |
| 1) Complessi comm.li all'ingrosso e al minuto                   | 1,6    |
| 2) Saloni di esposizione                                        | 1,6    |
| 3) Fiere campionarie, mostre, posto fisso ambulanti             | 1,6    |
| 4) Stazioni ferroviarie                                         | 1,6    |
| 5) Campeggi, stabilimenti balneari e termali                    | 1,6    |
| 6) Impianti sportivi                                            | 1,6    |
| 7) Giostre, luna park, parco giochi                             | 1,6    |
| 8) Platee per spettacoli all'aperto                             | 1,6    |
| 9) altre aree turistiche o ricreative attrezzate                | 1,6    |
| D) ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI                            |        |
| 1) Uffici pubblici e privati                                    | 2,2    |
| 2) Studi professionali                                          | 2,2    |
| 3) Banche ed altri istit. finanziari ed assicurativi            | 2,2    |
| 4) Circoli sportivi e ricreativi                                | 2,2    |
| 5) Sale da ballo, sale da gioco, discoteche                     | 2,2    |

**E) STABILIMENTI**

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 1) Stabilimenti industriali, magazzini, depositi, autorimesse | 3,0 |
| 2) Laboratori artigianali, magazzini, depositi, autorimesse   | 3,0 |
| 3) Mense aziendali                                            | 3,0 |
| 4) Commercio al dettaglio di merci non deperibili             | 3,0 |

**F) ESERCIZI PUBBLICI NEGOZI**

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 1) Bar, caffè, gelaterie, birrerie, pasticcerie, birrerie           | 4,0 |
| 2) Ristoranti, Trattorie, tavole calde, Pizzerie, Rosticcerie       | 4,0 |
| 3) Esercizi di vendita al dettaglio di alimentari e beni deperibili | 4,0 |

**G) ATTIVITA' VARIE**

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 1) Musei, archivi, biblioteche, gallerie d'arte                  | 0,6 |
| 2) Sale da esposizione senza vendita                             | 0,6 |
| 3) Istituzioni culturali, politiche, religiose, sportive         | 0,6 |
| 4) Sale teatrali, cinematografi, sale da concerto, sale convegno | 0,6 |
| 5) Scuole pubbliche e private;                                   | 0,6 |
| 6) Palestre, saune, centri di riabilitazione;                    | 0,6 |
| 7) Parcheggi, autorimesse pubbliche;                             | 0,6 |
| 8) Distributori di carburante e stazioni di servizio;            | 0,6 |
| 9) Autonoleggi e autotrasporti                                   | 0,6 |

**Art. 9 - Tassa giornaliera di smaltimento.**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da parte dell'occupante, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni previste per la tassa annuale.

**Art. 10 - Tariffe**

Entro il 31 ottobre il Consiglio Comunale delibera le tariffe per l'anno successivo, in modo da conseguire il pareggio tra il gettito complessivo della tassa ed il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati.

In detto costo vengono dedotte le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie e non vengono in esse comprese le spese inerenti al servizio per la pulizia delle strade, piazze, mercati ed altri spazi pubblici in cui si producono rifiuti solidi urbani esterni



## Capo II

### Esclusioni, esenzioni, riduzioni, agevolazioni.

#### **Art. 11 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio.**

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché non si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 90% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.
- b) in misura pari al 80% della tariffa, se la suddetta distanza supera mt. 500 e fino a 1.000 mt.
- c) in misura pari al 40% della tariffa, per distanze superiori ai 1.000 mt.

Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine, a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nelle zone in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura dell' 80% della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

#### **Art. 12 - Esclusioni.**

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A titolo esemplificativo, si considerano non produttivi di rifiuti i seguenti locali:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- c) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di utenze (gas, luce, acqua);
- d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa:

- a) i locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

- b) i locali e le aree per i quali siano espressamente previste esenzioni da leggi vigenti o da convenzioni internazionali.
- c) i locali e le aree occupati direttamente dal Comune per compiti d'istituto;
- d) i locali e le aree adibite al culto;
- e) i locali e le aree per i quali siano espressamente previste esenzioni da leggi vigenti o da convenzioni internazionali.

#### **Art. 13 - Riduzioni.**

La tariffa unitaria viene ridotta nella misura del 30% nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;
- c) locali non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta;
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993.

Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e avranno decorrenza a partire dall'anno successivo a quello di presentazione delle domande.

#### **Art 14 - Agevolazioni.**

L'amministrazione comunale ha la facoltà di concedere la riduzione del 50% della tassa in favore degli alloggi di tipo rurale, ultra popolare e popolare, se destinati ad esclusivo uso di abitazione, per i nuclei familiari che godano di un reddito complessivo non superiore a 10 milioni.

L'esercizio di tale facoltà viene attuato, ove ritenuto opportuno, di anno in anno dalla Giunta Comunale su proposta del funzionario responsabile del tributo.

Con analogo provvedimento l'Amministrazione può concedere la medesima riduzione del 50% alle abitazioni con le stesse caratteristiche di cui al 1° comma, occupate da persone sole o coniugi ultra sessantacinquenni, quando il soggetto passivo della tassa stessa lo richiede espressamente, documentando il particolare stato di indigenza degli occupanti i locali e allegando alla relativa domanda di riduzione la documentazione necessaria a stabilire l'ammontare del reddito e le caratteristiche dei locali.

Tali agevolazioni decorrenza a partire dall'anno successivo a quello di presentazione delle domande.

#### **Art. 15 - Trattamento impositivo dei rifiuti speciali.**

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, magazzini, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono i rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

| ATTIVITA'       | DETASSAZIONE % |
|-----------------|----------------|
| Falegnamerie    | 70%            |
| Autocarrozzerie | 50%            |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Autofficine per riparazione veicoli         | 60% |
| Gommisti                                    | 50% |
| Autofficine elettrauto                      | 60% |
| Tipografie                                  | 40% |
| Lavanderie                                  | 30% |
| Altri laboratori artigianali ed industriali | 50% |

## **TITOLO II**

### **ACCERTAMENTO, RICORSI E CONTENZIOSO**

#### **Capo I**

##### **Accertamento della tassa**

#### **Art. 16 - Funzionario responsabile.**

Un funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione di Giunta municipale, è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Ad esso spettano tutti i poteri previsti dalla legge in materia.

#### **Art. 17 - Denunce degli utenti.**

I soggetti che occupano o detengono i locali devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare apposita denuncia all'ufficio tributi del Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

Le domande di variazione, alle utenze preesistenti, debbono essere presentate allo stesso ufficio tributi entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui la variazione si verifica.

Le denunce di cessazione dell'utenza possono essere presentate in qualunque epoca, essendo gli sgravi relativi, regolati in conformità delle norme vigenti.

Tutte le denunce debbono essere compilate in appositi moduli, in distribuzione presso l'Ufficio Tributi, previo pagamento del corrispettivo.

Dalla denuncia presentata da società, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili devono risultare il numero del contribuente, la denominazione dell'istituto, la sede, il codice fiscale, lo scopo, nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale o li dirigono, che devono sottoscriverla.

Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela o comunque non abbiano capacità di obbligarsi, la denuncia di rettifica va fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Di ogni denuncia l'Ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

#### **Art. 18 - Contenuto della denuncia iniziale.**

La denuncia iniziale deve contenere: il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza o l'abitazione del contribuente; il numero di codice fiscale, la data dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree; l'ubicazione del fabbricato, del piano e la scala, ove esistano; la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree; il cognome ed il nome dell'eventuale precedente occupante o conduttore dei locali o delle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per la predisposizione della pratica; la data in cui viene presentata; la sottoscrizione.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

#### **Art. 19 - Denuncia di rettifica.**

Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso ovvero all'entità della superficie tassabile, devono essere denunciate al Comune per i provvedimenti conseguenti.

La denuncia di rettifica deve contenere: il numero di contribuente agli effetti della tassa, il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza o l'abitazione del contribuente; la data di variazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree; l'ubicazione del fabbricato, del piano della scala ove esistano e dei locali o delle aree rilasciati o occupati in più rispetto a quelli già tassati e di quelli occupati al momento della denuncia; la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree occupati in precedenza e quelle dei locali occupati al momento della denuncia; il cognome ed il nome dell'eventuale subentrato o dell'eventuale precedente occupante dei locali o delle aree, nonché tutte le altre indicazioni utili e necessarie all'individuazione della pratica da variare; la data in cui viene presentata; la sottoscrizione.

#### **Art. 20 - Denuncia di cessazione.**

La cessazione nel corso dell'anno della conduzione, occupazione o detenzione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

#### **Art. 21 - Contenuto della denuncia di cessazione.**

La denuncia di cessazione deve contenere: il numero del contribuente agli effetti della tassa; il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita; il codice fiscale; la residenza o l'abitazione del contribuente; la data di cessazione dell'occupazione e della conduzione dei locali o delle aree; l'ubicazione del fabbricato, del piano e della scala, ove esistano; la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree; il cognome ed il nome dell'eventuale subentrato nei locali o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare; la data in cui viene presentata; la sottoscrizione.

Dalla denuncia presentata da società, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili devono risultare il numero del contribuente, il codice fiscale, la denominazione dell'istituto, lo scopo, nonché le persone che ne hanno la capacità di obbligarsi, la denuncia di cessazione va fatta dalla persona che li rappresenta in termini di legge.

#### **Art. 22 - Accertamenti d'ufficio.**

Le denunce iniziali di rettifica e di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree sono soggette ad accertamenti d'ufficio da parte di personale comunale espressamente autorizzato.

Allo stesso modo potrà procedersi ad accertamenti d'ufficio per l'ipotesi di omissione delle denunce di cui al comma precedente.

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte soggetta a tassa, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

#### **Art. 23 - Avvisi di accertamento.**

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 del D.Lgs. 507/93 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

#### **Art. 24 - Affidamento del servizio di accertamento tramite convenzione.**

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

#### **Art. 25 - Mezzi di controllo.**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo precedente, l'ufficio tributi del comune potrà:

- a) Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali;
- b) Rivolgere al contribuente invito a rispondere ad appositi questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) Può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento nel termine concesso, da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente, gli agenti di polizia urbana e/o i dipendenti dell'ufficio tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile di cui all'art. 24, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

#### **Art. 26 - Riscossione mediante ruoli.**

La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi.

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce e delle rettificazioni apportatevi d'ufficio e degli accertamenti notificati nei termini previsti, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali ovvero, con scadenze

successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Gli importi sono riscossi in quattro rate bimestrali alle scadenze previste dall'art. 8 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendenza di finanza:

Su istanza del contribuente iscritto a ruolo, il sindaco può concedere la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati e solo in presenza di gravi motivi. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di esso.

## **Capo II**

### **RICORSI, CONTENZIOSO E SANZIONI**

#### **Art. 27 - Ricorso contro l'accertamento della tassa.**

Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione tributaria regionale di cui all'art. 1 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, come stabilito dalle norme sul processo tributario contenute nel D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Avverso la sentenza di quest'ultimo organo, può essere proposto ricorso per Cassazione o per revocazione.

#### **Art. 28 - Ricorso in materia di risultanze del ruolo.**

Contro le risultanze del ruolo, nell'ipotesi di iscrizione di partita contestata e non definita, di omissione da parte del Comune della prescritta notificazione dell'atto di accertamento, di duplicazione della tassa o di altro errore materiale, il contribuente, entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo stesso, può addivenire alla rettifica dell'errore del Comune o ricorrere al Prefetto ai sensi dell'art. 288 T.U.F.L. 14 settembre 1931 n. 1175.

#### **Art. 29 - Sgravi e rimborsi.**

Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 2 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

#### **Art. 30 - Contenzioso.**

Per il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

#### **Art. 31 - Sanzioni amministrative.**

Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione, si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.

La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5% ed al 20% dei tributi complessivamente dovuti, qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

Per l'omessa, inesatta o tardiva dichiarazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco delle presenze del condominio, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000, da determinare in base alla gravità della violazione.

Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa; per le altre infrazioni si provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio.



## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 32 - Abrogazione di norme in contrasto.**

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento. In modo particolare il presente regolamento sostituisce quello precedentemente in vigore, approvato con delibera di C.C. n. 250 del 30/06/1993.

#### **Art. 33 - Entrata in vigore.**

Le norme del presente regolamento entreranno in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma secondo, secondo periodo, art. 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/1993, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995 e degli artt. 63 commi 2,3 e 4; 64 comma 2 secondo periodo e 66 del precitato decreto legislativo n. 507/1993 che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996.-



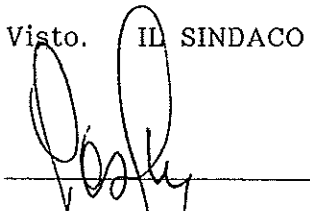
Villa Bartolomea lì,

1995

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale, nella seduta del 20 Gennaio 1995

N. 03 R.V.

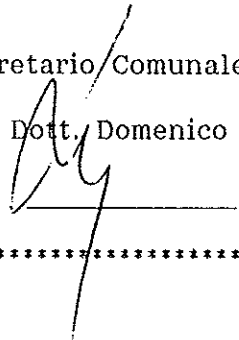
Visto. IL SINDACO





Il Segretario Comunale

Evola Dott. Domenico



Villa Bartolomea lì,

17 MAR. 1995

1995

Pubblicato all'Albo pretorio il giorno

6 FEB. 1995

e per cui si è provveduto

causa

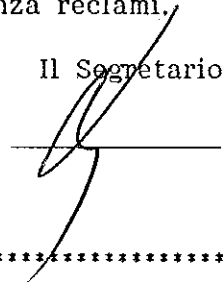
Conseccutio

causa

con/senza reclami.

Il Segretario





Villa Bartolomea, lì

1995

Omologato dal Ministero delle Finanze in data \_\_\_\_\_

come da nota Prefettizia in data \_\_\_\_\_

N.

Div. I.

Visto. IL SINDACO

Il Segretario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Villa Bartolomea, lì

1995

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti.

Visto. IL SINDACO

\_\_\_\_\_



Il Segretario



